

## INFORMAZIONI SUL SISTEMA EDUCATIVO

a cura di don Bruno Bordignon

Edizione n. 8 del 2 marzo 2026

- 236/26 *Valditara: iscrizioni “straordinarie” al percorso 4+2. Firmato il Protocollo 2026 con Confindustria Moda*
- 237/26 *Iscrizioni on line 2026/2027, calendario e scadenze: adempimenti delle scuole paritarie*
- 238/26 *Maturità 2026, studenti con cessazione della frequenza prima del 15 marzo (candidati esterni): domanda entro il 24 marzo*
- 239/26 *Intelligenza Artificiale a scuola: quali sono le opportunità, i rischi e i doveri dei docenti? [guida pratica]*
- 240/26 *Valorizzazione delle eccellenze, pubblicato il Decreto con criteri e premi per le competizioni 2024/25*
- 241/26 *Valditara: “Sosteniamo ‘la cultura sportiva’. Un miliardo per le palestre scolastiche è il più grande investimento nella storia repubblicana”*
- 242/26 *Nuovi Giochi della Gioventù, proroga delle iscrizioni per le scuole fino al 6 marzo*
- 243/26 *Tribunale annulla e chiarisce i limiti del potere dei Dirigenti*
- 244/26 *Decreto Sicurezza 2026, tutte le misure che riguardano la scuola: arresto per chi aggredisce il personale, multe per i genitori, cultura della legalità, divieto di vendita coltelli. [lo speciale]*
- 245/26 *Promuovere comportamenti responsabili tra gli studenti per la cura e il decoro degli ambienti scolastici: la nota del Ministro Valditara alle scuole*
- 246/26 *Sistema 0-6, nota MIM su novità legge Semplificazioni: distinzione dai servizi di babysitting e riepilogo titoli degli educatori*
- 247/26 *Prove INVALSI 2026, per i maturandi al via dal 2 marzo: debutta la prova sulle competenze digitali*
- 248/26 *Studenti affetti da epilessia: corsi di formazione obbligatori per i docenti e gestione alla somministrazione dei farmaci. È in un DDL specifico*
- 249/26 *Videosorveglianza a scuola, il Garante: telecamere accese di giorno e informative carenti, sanzione da 12 mila euro*
- 250/26 *Il contratto telefonico è a nome della scuola, ma l’uso è anche personale: danno erariale. Sentenza*
- 251/26 *Docente di religione precario per 19 anni, il tribunale condanna il Ministero: maxi risarcimento da 68.540 euro*
- 252/26 *Ritardo in servizio comunicato via WhatsApp alla vicaria: per il Giudice l’avviso informale non ha valore e la sanzione per la docente resta valida*
- 253/26 *Bocciato per i voti del primo quadrimestre, promosso dal Tribunale: la sentenza che “cambia” il modo di motivare le insufficienze. Cosa hanno detto i giudici*
- 254/26 *Antisemitismo: arriveranno linee guida specifiche per le scuole*
- 255/26 *Agli alunni il compito di risistemare le aule a fine lezioni*
- 256/26 *AB2 per Istituti Agrari: già 29 scuole coinvolte, 55 donazioni e un ponte tra formazione e imprese agricole*
- 257/26 *Dal MIM*

## **236/26 Valditara: iscrizioni “straordinarie” al percorso 4+2. Firmato il Protocollo 2026 con Confindustria Moda**

di redazione

I dati sulle iscrizioni al nuovo percorso di istruzione tecnico-professionale “4+2” sarebbero, secondo il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, “veramente straordinari”. L’affermazione è arrivata a margine della firma del Protocollo d’Intesa 2026 tra il Ministero, Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda, siglato a Rho (Milano) in occasione dell’apertura di Micam e Mipel, come riferito da un lancio ANSA del 22 febbraio. Il Ministro ha parlato di un “grande successo” delle iscrizioni, ancora in fase di completamento anche tramite modalità cartacea, definendo l’andamento “una bellissima notizia”. Il percorso 4+2, che prevede quattro anni di scuola secondaria seguiti da due anni negli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), rappresenta uno dei pilastri della riforma dell’istruzione tecnica e professionale avviata dal Governo.

### **Il nodo scuola-impresa e le critiche**

Nel suo intervento, Valditara ha rivendicato la necessità di un collegamento strutturale tra formazione e sistema produttivo, parlando di una “svolta culturale” che, a suo giudizio, non sarebbe ancora compresa da una parte del mondo politico e sindacale. Il riferimento è alle critiche che vedono nel modello 4+2 un possibile sbilanciamento verso le esigenze delle imprese. Il Ministro ha respinto questa lettura, sostenendo che l’obiettivo sia rendere la formazione più coerente con il mercato del lavoro e rafforzare le opportunità occupazionali per gli studenti. Il tema del rapporto tra scuola e impresa resta centrale nel dibattito sulla riforma. L’impianto del 4+2 punta a integrare didattica e formazione tecnica avanzata, con un coinvolgimento diretto delle aziende nella definizione delle competenze richieste e nei percorsi di apprendistato formativo.

### **Il Protocollo 2026: dalla logica settoriale alla visione “sistemica”**

Il nuovo Protocollo d’Intesa 2026 rinnova e amplia l’accordo sottoscritto nel 2021. Secondo quanto illustrato nel corso della presentazione, l’intesa mira a rafforzare il raccordo tra sistema educativo e filiera produttiva della moda, valorizzando l’orientamento e l’occupabilità dei giovani. Rispetto alla precedente edizione, il documento segna un passaggio “da una logica settoriale a una visione sistemica”, con un coordinamento più strutturato tra scuole, formazione tecnica superiore e imprese lungo l’intera filiera tecnico-professionale.

Tra le novità:

- aggiornamenti collegati alla definizione del Sistema ITS Academy;
- riferimenti alla riforma dell’esame di Stato;
- riorganizzazione interna del Ministero con l’istituzione della Direzione Generale per l’Istruzione tecnica, professionale e la formazione tecnica superiore;
- apertura a una dimensione internazionale, con iniziative formative anche in Paesi extra-Ue.

Le associazioni di categoria saranno coinvolte nella co-progettazione dei curricula, nella definizione delle competenze professionali e degli standard tecnologici, oltre che nella formazione e nell’aggiornamento dei docenti e nella certificazione delle competenze.

### **Internazionalizzazione e mercato del lavoro**

Un elemento nuovo riguarda la proiezione internazionale del sistema formativo, con la possibilità di promuovere percorsi anche in Paesi extra-Ue, nell’ottica di attrarre giovani da inserire successivamente nel mercato del lavoro italiano.

**[Valditara: iscrizioni “straordinarie” al percorso 4+2. Firmato il Protocollo 2026 con Confindustria Moda - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **237/26 Iscrizioni on line 2026/2027, calendario e scadenze: adempimenti delle scuole paritarie**

di redazione

Con nota del 23 febbraio 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni operative sugli adempimenti da svolgere al termine delle iscrizioni on line per l'anno scolastico 2026/2027. Dal 23 febbraio, conclusa la fase di presentazione delle domande (21 febbraio), le istituzioni scolastiche possono operare tramite la funzione SIDI "Gestione iscrizioni". L'allegato 1 alla nota riporta il calendario dettagliato delle attività, distinguendo tra scuole paritarie che hanno aderito alla procedura on line e scuole che non vi hanno aderito.

### **Di seguito le scadenze previste.**

#### **Scuole paritarie che hanno aderito alle iscrizioni on line**

- **Dal 23 febbraio 2026 al 2 marzo 2026**  
Inserimento delle domande rimaste alla scuola tramite "Iscrizioni on line – Supporto alle famiglie" e utilizzo della funzione "Inoltro d'ufficio" per le domande nello stato "In lavorazione" o "Restituite alla famiglia".
- **Dal 23 febbraio 2026 all'11 marzo 2026**  
Accettazione o smistamento delle domande ricevute on line.
- **Dal 23 febbraio 2026**  
Inserimento, da parte della scuola di provenienza, della prosecuzione dell'obbligo di istruzione tramite la funzione "Alunni classi conclusive".
- **Dal 23 febbraio 2026**  
Utilizzo della funzione "Iscrizione diretta".
- **Dal 12 marzo 2026 al 14 marzo 2026**  
Accettazione d'ufficio, da parte del sistema, di tutte le domande inoltrate e non ancora accettate (senza ulteriori funzioni disponibili per le scuole).
- **Dal 16 marzo 2026**  
Inoltro, da parte della scuola di provenienza, delle domande rimaste in carico alle istituzioni formative con stato "Inoltrata" o "Smistata".

#### **Scuole paritarie che non hanno aderito alle iscrizioni on line**

- **Dal 23 febbraio 2026**  
Inserimento delle domande pervenute tramite la funzione "Iscrizione diretta".
- **Dal 23 febbraio 2026**  
Inserimento, da parte della scuola di provenienza, della prosecuzione dell'obbligo di istruzione tramite la funzione "Alunni classi conclusive".

#### **Tutte le scuole paritarie**

- **Dal 12 marzo 2026 al 14 marzo 2026**  
Chiusura temporanea dell'area "Gestione iscrizioni".
- **Dal 16 marzo 2026**  
Nuovamente disponibili le funzioni SIDI per l'iscrizione diretta e per la gestione delle iscrizioni.  
Possibilità di prenotare il file con i dati di iscrizione per l'importazione nei propri pacchetti locali.
- Nota e calendario

**[Iscrizioni on line 2026/2027, calendario e scadenze: adempimenti delle scuole paritarie - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **238/26 Maturità 2026, studenti con cessazione della frequenza prima del 15 marzo (candidati esterni): domanda entro il 24 marzo**

di *Ilenia Culurgioni*

Gli studenti che cessano la frequenza delle lezioni dopo il 2 febbraio 2026 e prima del 15 marzo 2026 e che intendono sostenere gli esami di maturità 2025/2026 in qualità di candidati esterni devono presentare domanda di partecipazione entro il 24 marzo 2026 all'Ufficio scolastico dell'Ambito territoriale della provincia di residenza anagrafica. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente tramite la **procedura informatizzata** disponibile sul portale del **Ministero dell'istruzione e del merito**, all'indirizzo [www.istruzione.it/domande\\_candidati\\_esterni](http://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni), e deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta: **titoli di studio posseduti**, **dichiarazione sostitutiva** relativa al possesso dei requisiti di ammissione, documentazione attestante lo svolgimento delle attività di **Formazione scuola-lavoro e/o attività assimilabili**, attestazione del versamento della **tassa erariale** e ogni altro eventuale documento previsto. Il pagamento della **tassa per esami (12,09 euro)** deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema **Pago in rete**. In caso di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata, il versamento può avvenire tramite **bollettino postale** sul conto corrente n. 205906, intestato all'**Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche Regione Sicilia**. Nell'istanza è possibile indicare fino a un massimo di **tre istituzioni scolastiche** presso cui si intende sostenere l'esame. Tali indicazioni non sono vincolanti per gli **Uffici scolastici regionali**, che procedono alla verifica dell'omogenea distribuzione territoriale, ai sensi dell'**articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017**. L'accesso alla procedura informatizzata è consentito **dal 3 febbraio 2026** tramite credenziali **SPID, CIE o eIDAS**. Per i **candidati minorenni**, l'accesso deve essere effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Le indicazioni sono contenute nella **nota n. 74346 del 10 novembre 2025**, concernente i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026.

**[Maturità 2026, studenti con cessazione della frequenza prima del 15 marzo \(candidati esterni\): domanda entro il 24 marzo - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **239/26 Intelligenza Artificiale a scuola: quali sono le opportunità, i rischi e i doveri dei docenti? [guida pratica]**

di *Rino Cimella*

Il DM n. 66/2025 ha introdotto le Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stabilito i principi di riferimento e i requisiti etici, tecnici e normativi che devono guidare l'elaborazione delle istruzioni operative e degli strumenti di supporto per l'introduzione strutturata, organizzata e governata dell'IA nelle scuole. Al netto di ciò, come devono comportarsi i docenti? Quali sono le opportunità, ma anche i rischi e doveri della classe insegnante in materia?

### **Sommario**

- L'IA non sostituisce il docente: cosa ci dicono le Linee Guida
- L'area di applicazione per i docenti
- Come utilizzare l'IA generativa
- Che tipo di professionalità nuova richiede l'IA?
- Come si modifica la progettazione didattica
- Dunque, è sempre possibile utilizzare strumenti di IA all'interno delle lezioni?

- Applicazioni pratiche dell'IA per i docenti
- I rischi dell'Intelligenza Artificiale nella scuola
- Il rischio della “delega cognitiva” e della dipendenza tecnologica
- Il problema dell'affidabilità
- Privacy e protezione dei dati personali
- Disuguaglianze e divario digitale
- La responsabilità e i doveri della classe docente
- Conclusioni
- Le Linee guida

### **L'IA non sostituisce il docente: cosa ci dicono le Linee Guida**

*Gli strumenti di IA, con le necessarie attenzioni e un'adeguata supervisione, possono svolgere una funzione strategica anche nel sistema dell'istruzione e della formazione contribuendo a migliorare i processi organizzativi, gestionali, formativi e di apprendimento, a velocizzare compiti amministrativi ripetitivi, contribuendo a qualificare le esperienze formative in modo inclusivo e accessibile, anche in contesti complessi che richiedono un supporto specifico per incontrare i bisogni di ciascuno studente.* Quanto appena esposto è un estratto dalle Linee Guida, nella sezione “Il ruolo dell'IA nella scuola”. Già da questo primo passaggio è possibile depotenziare una delle paure più comuni: **l'intelligenza artificiale non deve sostituire gli insegnanti**, ma fungere da strumento di supporto. Infatti, si utilizza l'espressione “strumenti di IA”, in quanto essi devono essere attenzionati e supervisionati adeguatamente: da chi, se non dai docenti? Inoltre, si sottolinea la funzione strategica dell'IA: essa può infatti migliorare in modo strutturale il funzionamento del sistema scuola, aiutando a gestire le comunicazioni, organizzare orari, analizzare dati sugli apprendimenti e supportare la programmazione didattica. Non solo: si parla di “velocizzare compiti amministrativi”, quali **la compilazione dei documenti, la gestione dei registri, l'analisi dei questionari e la gestione dei report**. L'IA dovrebbe quindi avere **la funzione di snellire i procedimenti e consentire al docente di concentrarsi ancora di più sulla didattica e sugli studenti**. In pratica, può rendere la scuola più efficiente, consentendo di focalizzarsi maggiormente sull'aspetto educativo per incontrare i bisogni individuali di tutti gli studenti (non a caso si parla di inclusione e di contesti complessi).

### **L'area di applicazione per i docenti**

Oltre a quanto appena menzionato, le Linee Guida trattano in modo specifico le aree di applicazione per i destinatari dell'intelligenza artificiale, con un paragrafo interamente dedicato ai docenti. Viene rimarcato il ruolo centrale dell'insegnante, chiamato a *guidare e a garantire l'adozione di pratiche sicure ed etiche in ambienti educativi arricchiti dall'IA*. *Inoltre, essa può offrire un supporto mirato alla didattica, creando percorsi formativi su misura e rendendo il processo educativo più coinvolgente e in linea con le esigenze individuali*. Ma cosa vuol dire, in concreto? In che modo un docente può utilizzare strumenti di IA?

### **Come utilizzare l'IA generativa**

I principali strumenti di IA generativa consentono effettivamente di produrre contenuti adattabili a diversi livelli di competenza e, quindi, di creare percorsi formativi su misura come previsto dalle Linee guida. Un docente può chiedere di riformulare un argomento in modo semplificato, creare esercizi graduati per difficoltà, predisporre attività di recupero o materiali di potenziamento. In questo senso, l'IA può diventare un supporto concreto alla differenziazione didattica. Attenzione, però, perché resta sempre fermo il punto principale: **l'intervento critico del docente**. L'IA non conosce realmente la classe, non ha consapevolezza del contesto emotivo, relazionale o cognitivo degli studenti e può generare contenuti imprecisi o non pienamente adeguati. È quindi l'insegnante che deve:

- verificare l'accuratezza dei contenuti;
- adattare linguaggio e proposte al gruppo reale;

- garantire coerenza con gli obiettivi disciplinari;
- tutelare aspetti etici e di privacy.

Con questa modalità di utilizzo, l'IA può entrare con efficacia in una cornice pedagogica consapevole e supervisionata.

### **Che tipo di professionalità nuova richiede l'IA?**

Sgombriamo il campo da un altro dei dubbi più comuni: **il docente non è chiamato a diventare un informatico**. Il docente diviene un mediatore consapevole tra tecnologia e processo educativo. Occorre la capacità di formulare richieste efficaci agli strumenti di IA, di valutare la qualità degli output generati, di riconoscerne limiti, *bias* e possibili imprecisioni. Accanto alle **competenze digitali**, diventano centrali quelle **etiche e pedagogiche** più volte menzionate. In questo senso, la professionalità docente si arricchisce di una dimensione di regia e supervisione critica delle tecnologie.

### **Come si modifica la progettazione didattica**

Se prima il docente costruiva materiali e percorsi in modo prevalentemente lineare, oggi può lavorare in modo più flessibile e adattivo, integrando strumenti che consentono di differenziare rapidamente attività, verifiche e materiali. **La progettazione diventa più dinamica, potenzialmente personalizzata e maggiormente orientata ai dati** (ad esempio attraverso l'analisi dei risultati o dei feedback). Tuttavia, **la struttura pedagogica** resta di competenza esclusiva del docente: obiettivi, metodologie, criteri di valutazione e coerenza curricolare non possono essere delegati all'algoritmo. L'IA diventa quindi uno strumento di supporto alla progettazione, ma la visione educativa rimane saldamente in capo all'insegnante.

### **Dunque, è sempre possibile utilizzare strumenti di IA all'interno delle lezioni?**

Sì, è possibile utilizzare strumenti di IA nelle lezioni, ma non è una scelta totalmente libera del singolo docente. Oltre alle indicazioni e alle Linee guida ministeriali, occorre rispettare **il regolamento interno** e le principali regole di sicurezza, trasparenza ed etica. Sebbene infatti esista il quadro generale a livello nazionale, le modalità operative concrete vengono definite a livello di istituto.

### **Applicazioni pratiche dell'IA per i docenti**

Sempre secondo le Linee guida, è possibile rinvenire alcuni esempi di possibili applicazioni pratiche dell'IA per i docenti:

- **Personalizzazione dei materiali didattici:** Gli ambienti integrati con dispositivi di IA, sono in grado di modulare la proposta formativa in base alle capacità di apprendimento degli studenti e ai livelli di abilità, fornendo istruzioni per procedere in modo autonomo, ancorché guidato, nel processo di apprendimento; sono in grado di variare la difficoltà degli esercizi, fornire suggerimenti su come risolverli, segnalare temi di approfondimento, proporre formule per rendere l'apprendimento graduale, immersivo, interattivo. I docenti possono sfruttare tali funzioni per selezionare, a partire da uno stesso contenuto, materiali differenziati e adatti alle specifiche esigenze degli studenti, al loro livello di preparazione e al ritmo di apprendimento. Nel caso di studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, i dispositivi di tutoraggio e personalizzazione del percorso di apprendimento dovranno opportunamente integrare quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), adottando tutte le misure adeguate a tutela degli interessati;
- **Strumenti interattivi e innovativi:** l'IA permette l'elaborazione di risorse didattiche (come simulazioni, giochi, mappe concettuali, riassunti per l'apprendimento e quiz interattivi) che aumentano la motivazione e il coinvolgimento degli studenti;
- **Organizzazione di visite didattiche e attività extracurricolari:** i docenti, di concerto con il Collegio docenti, possono avvalersi dell'IA per arricchire e ottimizzare le attività extracurricolari, facendo in modo che siano in linea con la progettazione didattica e gli

interessi dei partecipanti. L'IA può suggerire iniziative personalizzate, analizzare precedenti feedback e fornire supporto nell'organizzazione;

- **Redazione di rubriche di valutazione:** l'IA può supportare il docente nella stesura delle rubriche valutative, affiancandolo nel processo di definizione dei descrittori per ciascuna dimensione valutativa;
- **Supporto nel tutoraggio:** strumenti di IA possono supportare docenti e studenti durante attività cooperative, arricchendo l'interazione attraverso domande, proposte di argomentazioni e interlocuzioni alternative, utili a stimolare il pensiero critico, e garantendo che tutti i membri del gruppo interagiscano equamente.

Dunque, alla luce di quanto appena esposto (coordinato con il regolamento interno di ogni singola istituzione scolastica), l'utilizzo dell'intelligenza artificiale si mostra come molto ampio e flessibile.

### **I rischi dell'Intelligenza Artificiale nella scuola**

Finora sono state illustrate le principali opportunità a disposizione dei docenti, che sicuramente sono molteplici e preziose, ma è altrettanto vero che gli insegnanti devono fare i conti con i rischi derivanti dall'introduzione dell'IA. Non a caso le Linee guida richiamano frequentemente e con chiarezza la necessità di un utilizzo consapevole e responsabile. Parlare di IA a scuola significa inevitabilmente confrontarsi con alcuni rischi concreti che non possono essere sottovalutati.

### **Il rischio della “delega cognitiva” e della dipendenza tecnologica**

Uno dei pericoli più evidenti riguarda la cosiddetta “**delega cognitiva**”: se utilizzata in modo improprio, l'IA può indurre in primis gli studenti, ma anche i docenti, ad affidare all'algoritmo compiti che dovrebbero invece stimolare il ragionamento, l'analisi critica e la produzione autonoma. Nel caso degli studenti, il rischio è quello di sostituire il processo di apprendimento con la semplice generazione di risposte. Nel caso dei docenti, vi è il pericolo di appiattare la progettazione didattica su schemi preconfezionati, riducendo la riflessione pedagogica. L'IA, al contrario, deve essere solo uno strumento di potenziamento e mai di sostituzione del pensiero. Se utilizzata come scorciatoia sistematica, può impoverire il processo formativo anziché arricchirlo. E questo è il principale rischio da scongiurare a livello educativo.

### **Il problema dell'affidabilità**

I sistemi generativi, seppur sempre più affinati, possono produrre contenuti imprecisi, parziali o addirittura errati. Possono inoltre incorporare *bias* culturali, linguistici o ideologici derivanti dai dati su cui sono stati addestrati. In ambito scolastico questo aspetto è particolarmente delicato, poiché l'insegnamento implica una responsabilità culturale e formativa. Affidarsi in modo acritico ai contenuti generati espone al rischio di diffondere informazioni scorrette o rappresentazioni distorte. Per questo motivo la verifica umana, in questo caso del docente, non è un'opzione, ma una condizione imprescindibile.

### **Privacy e protezione dei dati personali**

Un altro nodo centrale riguarda la tutela dei dati personali. L'utilizzo di piattaforme di IA che richiedono l'inserimento di informazioni relative agli studenti deve essere attentamente valutato alla luce della normativa vigente in materia di protezione dei dati. Inserire dati sensibili, informazioni sanitarie o riferimenti riconducibili a singoli alunni può comportare violazioni gravi. I regolamenti interni adottati a livello di singola scuola devono indubbiamente contenere previsioni che tutelino gli studenti in tal senso. Il docente, quindi, deve sempre prestare la massima attenzione a non condividere informazioni sensibili e attenersi alle *policy* adottate dall'istituzione scolastica. La sicurezza digitale è infatti parte integrante della responsabilità professionale.

### **Disuguaglianze e divario digitale**

Non tutti gli studenti dispongono delle stesse competenze digitali o degli stessi strumenti tecnologici. Un uso massiccio e non regolato dell'IA potrebbe accentuare il divario tra chi ha maggiore familiarità con le tecnologie e chi è meno esperto o meno dotato. La scuola, per sua natura, deve ridurre le

disuguaglianze, non ampliarle. Pertanto, l'introduzione dell'IA dovrebbe essere accompagnata da opportuni percorsi di educazione digitale e da un'attenzione particolare all'inclusione.

### **La responsabilità e i doveri della classe docente**

Come appare evidente, da un lato le opportunità e dall'altro i rischi incrementano giocoforza anche le responsabilità e i doveri in capo all'insegnante. Il docente, oltre ad essere un utilizzatore degli strumenti di IA, deve porsi come garante della correttezza, dell'equità e della sicurezza del suo impiego. Ha il compito di verificare l'attendibilità dei contenuti generati, evitare la diffusione di informazioni errate, tutelare i dati personali degli studenti e prevenire un uso distorto o eccessivamente passivo della tecnologia. Inoltre, è chiamato a educare gli studenti a un uso critico dell'IA, sviluppando competenze di cittadinanza digitale e consapevolezza dei rischi connessi. L'adozione dell'IA, dunque, non alleggerisce il ruolo docente in tutto e per tutto: consente di snellire alcune pratiche burocratiche e routinarie, ma contemporaneamente lo rende più complesso e strategico, rafforzando la sua funzione di guida culturale e educativa. Dunque, se volessimo sintetizzare, potremmo suddividere i doveri in capo ai docenti nelle seguenti mini-categorie:

- **Dovere di vigilanza e supervisione.** Ogni contenuto generato deve essere controllato, adattato e contestualizzato. Il docente resta il garante della qualità scientifica e pedagogica del materiale utilizzato in classe e questa responsabilità, che sostanzialmente è quella dell'atto educativo, non è delegabile a nessuno, tantomeno ad un algoritmo.
- **Dovere di trasparenza.** È opportuno che l'utilizzo dell'IA sia trasparente nei confronti degli studenti. Questo significa esplicitare quando uno strumento è stato utilizzato come supporto, spiegandone finalità e limiti. La trasparenza favorisce un clima educativo corretto e contribuisce allo sviluppo di una cittadinanza digitale consapevole.
- **Dovere di formazione continua.** L'introduzione dell'IA rende ancora più centrale il principio della formazione, prevista dalla legge n. 107/2015 e ribadita dall'art. 36 del CNL 2019-21 come un diritto-dovere. Il docente è chiamato ad aggiornarsi non solo sulle funzionalità tecniche degli strumenti, ma anche sulle implicazioni di varia natura richiamate a più riprese. Va infatti precisato che la competenza digitale oggi non può più essere considerata accessoria, ma strutturale alla professionalità docente.
- **Dovere di educazione critica.** Non basta utilizzare l'IA: occorre insegnare a comprenderla. Il docente ha il compito di guidare gli studenti verso un uso critico e responsabile, aiutandoli a distinguere tra produzione automatica e apprendimento autentico, tra informazione verificata e contenuto generato. Educare all'IA significa educare al pensiero critico, alla verifica delle fonti e alla consapevolezza dei limiti della tecnologia.
- **Dovere didattico.** Infine, ogni utilizzo deve essere coerente con il PTOF, con il curriculum e con i criteri di valutazione deliberati dagli organi collegiali. L'IA non può essere un elemento estemporaneo o improvvisato, ma deve inserirsi in una progettazione condivisa e regolamentata.

### **Conclusioni**

L'Intelligenza Artificiale nella scuola non rappresenta soltanto un cambiamento strumentale, ma una trasformazione culturale. Offre opportunità significative in termini di personalizzazione, efficienza e innovazione metodologica, ma richiede maturità professionale, senso critico e responsabilità etica. Il docente resta dunque il fulcro del processo educativo, ma l'IA può affiancarlo, supportarlo e potenziarlo. Ed è proprio in questa consapevolezza che si gioca la vera sfida: integrare la tecnologia senza rinunciare alla centralità della relazione educativa e alla funzione formativa della scuola.

[\*\*Intelligenza Artificiale a scuola: quali sono le opportunità, i rischi e i doveri dei docenti? \[GUIDA pratica\] - Orizzonte Scuola Notizie\*\*](#)

## **240/26 Valorizzazione delle eccellenze, pubblicato il Decreto con criteri e premi per le competizioni 2024/25**

di redazione

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adottato il Decreto direttoriale n. 253 del 19 febbraio 2026, relativo alla valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2024/2025. Il provvedimento, in attuazione dell'articolo 5 del **decreto ministeriale n. 108 del 4 giugno 2024**, definisce le modalità di individuazione della quota pro-capite di incentivo destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si sono distinti nelle competizioni inserite nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze. I criteri per determinare la rilevanza delle competizioni, sia individuali sia di gruppo, sono indicati nell'**Allegato I**, parte integrante del decreto, mentre il numero massimo di studenti beneficiari è stabilito dall'articolo 3 del provvedimento.

### **Criteri per la rilevanza delle competizioni**

La classificazione delle competizioni avviene sulla base di parametri oggettivi.

Per le competizioni individuali (o relative sezioni) si tiene conto, tra l'altro, del numero di studenti partecipanti, del numero di istituti coinvolti, delle fasi previste, delle edizioni svolte e dell'eventuale presenza di una fase internazionale. Per le competizioni di gruppo, oltre al numero di studenti e istituti partecipanti, si considerano anche il numero di regioni rappresentate, le fasi della competizione e il numero di edizioni realizzate. Le competizioni individuali sono suddivise in cinque fasce: **Fascia A, B, C, D ed E**. Le competizioni per gruppi sono articolate nelle fasce **A1, B1, C1, D1 ed E1**.

### **Numero massimo di studenti premiabili**

Per le competizioni individuali il numero massimo di beneficiari è così definito: fino a 60 studenti per la Fascia A; 30 per la Fascia B; 20 per la Fascia C; 15 per la Fascia D; 10 per la Fascia E. Gli stessi quantitativi si applicano alle competizioni per gruppi (Fasce A1–E1). È consentito superare i limiti previsti nei casi di ex aequo nelle graduatorie di merito. Inoltre, gli studenti vincitori di premi in Campionati internazionali, ai quali ogni Paese partecipa con un numero prefissato di rappresentanti, sono considerati in aggiunta rispetto ai massimali stabiliti.

### **Definizione ed erogazione dei premi**

L'ammontare dei premi e i codici identificativi delle diverse tipologie sono indicati nell'**Allegato II** del decreto. In base alla Convenzione MIM–INDIRE (prot. n. 73690 del 7 novembre 2025), l'INDIRE provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche per la premiazione degli studenti vincitori. L'erogazione dei premi è effettuata dal dirigente scolastico dell'istituto frequentato dagli studenti beneficiari, secondo le forme di incentivo previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007, tra cui benefit culturali, tirocini formativi, partecipazione a iniziative presso centri scientifici nazionali, viaggi di istruzione, benefici economici e ulteriori forme di incentivo stabilite tramite accordi con soggetti pubblici e privati.

### **Albo nazionale delle eccellenze**

L'INDIRE provvede inoltre all'inserimento dei dati degli studenti meritevoli nell'**Albo Nazionale delle Eccellenze**, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 108/2024. Ai fini dell'erogazione dei premi e dell'aggiornamento dell'Albo, vengono comunicati a INDIRE i nominativi degli studenti aventi diritto, con l'indicazione della scuola frequentata e del codice identificativo della tipologia di premio assegnato.

- Decreto e allegati

**[Valorizzazione delle eccellenze, pubblicato il Decreto con criteri e premi per le competizioni 2024/25 - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **241/26 Valditara: “Sosteniamo ‘la cultura sportiva’. Un miliardo per le palestre scolastiche è il più grande investimento nella storia repubblicana”**

di redazione

“Abbiamo fatto il più grande investimento mai fatto nella storia della scuola repubblicana in infrastrutture sportive”. Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenendo a margine della firma del Protocollo d’Intesa con Confindustria Moda in Fiera Milano, ha rivendicato l’impegno del Governo sul fronte dell’edilizia sportiva scolastica, nel giorno di chiusura delle Olimpiadi Invernali. Secondo quanto dichiarato dal Ministro, le risorse stanziare ammontano a circa un miliardo di euro, destinate alla realizzazione di nuove palestre e alla ristrutturazione di impianti esistenti. I dati complessivi sull’intervento, ha precisato, saranno resi noti a giugno, al termine del percorso di attuazione. Valditara ha tuttavia anticipato che gli indicatori relativi alla “densità delle palestre per plessi scolastici” sarebbero “molto, molto incoraggianti”.

### **Sport e contrasto alla dispersione**

Nel suo intervento, il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha collegato l’investimento infrastrutturale a una più ampia strategia educativa. L’esecutivo, ha sostenuto, avrebbe puntato sulla “cultura sportiva” come leva per contrastare la dispersione scolastica, indicando nello sport uno strumento di inclusione e di permanenza nel percorso formativo. In questa prospettiva si inserisce anche il rilancio dei Giochi della Gioventù, presentati come iniziativa per riavvicinare i giovani alla pratica sportiva e rafforzare il legame tra scuola e attività fisica.

### **In attesa dei dati**

L’annuncio del Ministro richiama uno dei capitoli più rilevanti degli investimenti legati anche alle risorse del PNRR per l’edilizia scolastica. Resta ora da verificare, alla pubblicazione dei numeri annunciata per giugno, la distribuzione territoriale degli interventi, il rapporto tra nuove costruzioni e riqualificazioni e l’impatto effettivo sulla dotazione di impianti sportivi nelle scuole italiane.

**[Valditara: “Sosteniamo 'la cultura sportiva'. Un miliardo per le palestre scolastiche è il più grande investimento nella storia repubblicana” - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **242/26 Nuovi Giochi della Gioventù, proroga delle iscrizioni per le scuole fino al 6 marzo**

di Andrea Carlino

La scadenza per le iscrizioni ai Nuovi Giochi della Gioventù per l’anno scolastico 2025/2026 è stata spostata al 6 marzo 2026. La proroga risponde all’esigenza di consentire alle istituzioni scolastiche di completare la procedura di adesione e garantire la più ampia partecipazione possibile di alunni e studenti. La **piattaforma dedicata**, raggiungibile all’indirizzo [www.nuovigiocidellagioventu.it](http://www.nuovigiocidellagioventu.it), era attiva dal 23 gennaio 2026 con termine originario fissato al 25 febbraio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha attivato la piattaforma in attuazione della legge 25 marzo 2025, n. 41, recante “Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù”, e del successivo decreto attuativo del 12 novembre 2025, n. 220, adottato di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro per le disabilità. La nuova scadenza offre dieci giorni aggiuntivi alle scuole che non avevano ancora completato la procedura di adesione.

### **Come aderire alla piattaforma**

Le **istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo** devono accedere alla piattaforma all’indirizzo [www.nuovigiocidellagioventu.it](http://www.nuovigiocidellagioventu.it) e completare la registrazione secondo le modalità

descritte nel Progetto tecnico allegato alla nota ministeriale prot. 4416/2025. La “Guida alla procedura on-line di adesione” è consultabile nella sezione “Documentazione” della stessa piattaforma e fornisce le istruzioni operative per ogni passaggio. Le attività si articolano in fasi di istituto, fasi provinciali e fasi nazionali, con **discipline sportive** individuali e di squadra organizzate per categorie in base all’anno di frequenza degli studenti. Per le scuole primarie è previsto il coinvolgimento dell’intera classe, nel rispetto dei principi di volontarietà, massima partecipazione, multidisciplinarietà e inclusività.

### **Il quadro normativo**

I **Nuovi Giochi della Gioventù** sono promossi e organizzati dal Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani e con il Ministro per le Disabilità, con il supporto della società Sport e Salute S.p.A., del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP). La manifestazione coinvolge Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali nel rispetto dell’autonomia scolastica. La legge 25 marzo 2025, n. 41 istituzionalizza la sperimentazione avviata negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con l’obiettivo dichiarato di promuovere la **pratica sportiva nelle scuole** come strumento di crescita educativa, inclusione e sviluppo delle competenze civiche degli studenti.

[\*\*Nuovi Giochi della Gioventù, proroga delle iscrizioni per le scuole fino al 6 marzo - Orizzonte Scuola Notizie\*\*](#)

### **243/26 Tribunale annulla e chiarisce i limiti del potere dei Dirigenti**

di *Andrea Carlino*

Quando un insegnante di una scuola pubblica viola i propri doveri professionali, l’Amministrazione può avviare un procedimento disciplinare e irrogare una sanzione. Le sanzioni previste dalla legge, ordinate dalla meno alla più grave, sono: la censura, la sospensione dall’insegnamento fino a un mese, la sospensione da uno a sei mesi, la sospensione con successiva assegnazione a mansioni diverse e, nei casi più gravi, la destituzione. La censura è la sanzione più lieve: l’art. 493 del D.lgs. n. 297/1994 la definisce come “una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”. La normativa di riferimento per il personale docente è individuata dall’art. 91 del CCNL Comparto Scuola 2007, che rimanda agli artt. 492-501 del D.lgs. n. 297/1994 per la definizione delle infrazioni e delle sanzioni, mentre l’art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001 disciplina le modalità procedurali.

### **Come si svolge il procedimento disciplinare**

L’art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001 impone regole precise sulle tempistiche: il dirigente scolastico deve contestare l’addebito al dipendente “senza indugio e comunque non oltre venti giorni” da quando viene a conoscenza del fatto, e deve convocare il lavoratore garantendogli almeno dieci giorni di preavviso per predisporre la propria difesa. Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito; se questi termini non vengono rispettati, l’Amministrazione decade dall’azione disciplinare, cioè perde il diritto di irrogare la sanzione. In questo caso, il Tribunale ha verificato che l’Amministrazione aveva avviato il procedimento entro i venti giorni e lo aveva concluso con l’irrogazione della censura entro i centoventi giorni complessivi previsti per le infrazioni di maggiore complessità, rispettando quindi le scadenze di legge. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16706/2018, ha chiarito che il termine di venti giorni decorre solo dal momento in cui l’ufficio competente dispone di informazioni sufficienti a formulare correttamente l’addebito, non da una semplice voce generica.

### **Perché la sanzione è stata annullata**

Il cuore della sentenza riguarda due principi fondamentali del diritto del lavoro: la **proporzionalità della sanzione** e il **diritto di critica del lavoratore**. Il docente era stato sanzionato per aver contestato, durante il Collegio docenti del 12 dicembre 2017, le modalità con cui la dirigente aveva deciso di rilevare le presenze tramite appello nominale, pratica che sottraeva tempo alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Nel corso del procedimento si sarebbe rivolto alla dirigente con le frasi "questa signora" e "qui è tutto registrato". L'istruttoria testimoniale ha smentito la versione dell'Amministrazione: i testimoni hanno confermato che i toni del docente non erano aggressivi né offensivi, che la richiesta era stata avanzata con gentilezza e che la riunione aveva effettivamente dovuto essere rinviata perché il tempo era stato consumato quasi interamente dalla procedura di firma. La Cassazione, con sentenza n. 2289/2019, ha affermato che "non vi è nessun automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, anche in presenza di previsione collettiva": ogni sanzione deve essere proporzionata al fatto concreto, tenendo conto della gravità oggettiva e soggettiva della condotta, delle circostanze e dell'elemento intenzionale. Il Tribunale ha applicato anche il principio del **diritto di critica del lavoratore**, richiamato dalla Cassazione con sentenza n. 19092/2018: il lavoratore può esprimere liberamente il proprio pensiero nei confronti del datore di lavoro, a condizione che rispetti i limiti della cosiddetta "continenza formale", ossia che le proprie espressioni non si risolvano in insulti o attacchi gratuiti alla reputazione del destinatario. Le frasi contestate, per quanto ferme, non superano quel limite: sono collegate a un dissenso specifico e motivato su una questione organizzativa, non a un'aggressione personale. Con la sentenza n. 230/2026, il Tribunale di Lagonegro, sezione civile-lavoro, depositata il 18 febbraio, ha quindi dichiarato illegittima la censura irrogata con prot. n. 2271/U e ha rigettato la richiesta di **risarcimento del danno** per la mancata concessione di permessi retribuiti, poiché il docente non aveva fornito prove concrete del pregiudizio subito. Secondo la Cassazione (sent. nn. 8920/2017 e 10393/2017), la valutazione equitativa del danno non può sostituire la prova della sua esistenza: prima occorre dimostrare che il danno si è verificato, e solo in un secondo momento il giudice può intervenire per quantificarlo. Le spese processuali sono state compensate per metà, con condanna del Ministero al pagamento di euro 2.700,00 a titolo di compenso professionale.

**[Docente sanzionato dal Dirigente a seguito di una critica durante il Collegio docenti, il Tribunale annulla e chiarisce i limiti del potere dei Dirigenti - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

**244/26 Decreto Sicurezza 2026, tutte le misure che riguardano la scuola: arresto per chi aggredisce il personale, multe per i genitori, cultura della legalità, divieto di vendita coltelli. [lo speciale]**

*di redazione*

Publicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge sulla sicurezza. All'interno alcuni riferimenti significativi che riguardano il mondo della scuola. In questo speciale tutti gli argomenti specifici contenuti nel testo normativo.

### **Sommario**

- [Tutela penale di dirigenti scolastici e personale](#)
- [Prevenzione della violenza giovanile](#)
- [Divieti di accesso e tutela del diritto allo studio](#)
- [Manifestazioni pubbliche e minori](#)
- [Scuola e cultura della legalità](#)
- [Sintesi e testo](#)

## **1. Tutela penale di dirigenti scolastici e personale**

### **Cosa cambia**

L'articolo 11 del decreto modifica l'art. 583-quater del Codice penale estendendo la tutela rafforzata contro le lesioni personali a:

- dirigenti scolastici;
- personale docente della scuola.

Le aggressioni commesse nell'esercizio o a causa delle funzioni comportano pene aggravate, analoghe a quelle già previste per pubblici ufficiali e personale sanitario.

### **Effetti procedurali**

- modifica dell'art. 380 c.p.p.;
- arresto obbligatorio in flagranza per le fattispecie più gravi.

### **Approfondisci**

## **2. Prevenzione della violenza giovanile**

### *Responsabilità genitoriale*

In caso di reati commessi da minori con armi o strumenti atti ad offendere:

- sanzioni amministrative pecuniarie ai genitori;
- intervento del prefetto;
- rafforzamento degli strumenti di ammonimento.

### **Divieto di vendita ai minori di strumenti da punta o taglio**

- obbligo di verifica dell'età anche per vendite online;
- sanzioni pecuniarie e sospensione dell'attività in caso di violazione;
- controlli affidati anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

## **3. Divieti di accesso e tutela del diritto allo studio**

Il decreto rafforza i poteri prefettizi nelle cosiddette "zone a vigilanza rafforzata".

Nei provvedimenti di divieto di accesso è prevista l'esigenza di garantire la compatibilità con:

- mobilità;
- salute;
- lavoro;
- studio.

## **4. Manifestazioni pubbliche e minori**

Il testo introduce:

- nuove sanzioni amministrative per violazioni durante riunioni in luogo pubblico;
- possibilità di divieto di partecipazione a manifestazioni per soggetti condannati per determinati reati.

Le misure possono riguardare anche studenti coinvolti in contesti di protesta.

## **5. Scuola e cultura della legalità**

L'articolo 27 prevede che le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata possano usufruire di:

- permessi orari retribuiti (fino a 18 ore annue);
- partecipazione a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni;
- attività finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria.

### **In sintesi**

Nel decreto in esame la scuola non è oggetto di riforme ordinamentali o didattiche. Le disposizioni che la riguardano si concentrano su:

- tutela penale del personale scolastico;
- prevenzione della violenza minorile;
- sicurezza urbana con salvaguardia del diritto allo studio;
- promozione della cultura della legalità nelle scuole.
- [Scarica il testo](#)

**[Decreto Sicurezza 2026, tutte le misure che riguardano la scuola: arresto per chi aggredisce il personale, multe per i genitori, cultura della legalità, divieto di vendita coltelli. \[LO SPECIALE\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **245/26 Promuovere comportamenti responsabili tra gli studenti per la cura e il decoro degli ambienti scolastici: la nota del Ministro Valditara alle scuole**

*di redazione*

Promuovere comportamenti responsabili e rafforzare il rispetto per gli spazi comuni come parte integrante dell'educazione civica. È questo l'obiettivo della nota firmata dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dedicata alla cura e al decoro degli ambienti scolastici. Il documento richiama le istituzioni scolastiche a valorizzare, all'interno della comunità educante, atteggiamenti consapevoli da parte degli studenti, finalizzati alla tutela e al mantenimento degli spazi, degli arredi e delle attrezzature utilizzate quotidianamente.

### **Educazione civica e rispetto dei beni comuni**

La nota richiama le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, che sottolineano l'importanza di offrire fin dai primi anni occasioni concrete di esercizio della convivenza civile. Rientrano in questo percorso l'abitudine alla cura degli ambienti scolastici, il corretto utilizzo di sussidi e attrezzature comuni e l'adozione di comportamenti rispettosi delle persone e dei beni pubblici. Viene inoltre citato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.i.), secondo cui gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come fattore di qualità della vita della scuola. Tra i doveri previsti figurano l'osservanza delle disposizioni organizzative dei regolamenti d'istituto, l'utilizzo corretto delle strutture e dei sussidi didattici e l'astensione da comportamenti che possano arrecare danni al patrimonio scolastico.

### **L'invito alle scuole**

Il Ministero invita dirigenti e personale scolastico a sensibilizzare alunni e studenti alla pulizia e al decoro degli ambienti, quale forma di rispetto verso sé stessi, verso la comunità scolastica e verso i beni pubblici affidati alla scuola. Tra le azioni suggerite, la condivisione di semplici pratiche quotidiane per garantire ordine e cura: dalla sistemazione dell'aula e del materiale didattico al termine delle lezioni al riordino di laboratori, palestre e altri spazi utilizzati da più classi.

### **Regole nel Regolamento di istituto**

Le istituzioni scolastiche sono invitate a inserire, qualora non già presenti, specifiche regole di comportamento nel Regolamento di istituto e nel Patto educativo di corresponsabilità, finalizzate alla tutela del decoro degli ambienti, degli arredi e dei sussidi didattici. Tali disposizioni dovranno essere condivise con studenti e famiglie anche attraverso momenti informativi dedicati, con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza del valore degli spazi scolastici come beni comuni da preservare.

- [Nota](#)

**[Promuovere comportamenti responsabili tra gli studenti per la cura e il decoro degli ambienti scolastici: la nota del Ministro Valditara alle scuole - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **246/26 Sistema 0-6, nota MIM su novità legge Semplificazioni: distinzione dai servizi di babysitting e riepilogo titoli degli educatori**

di redazione

Con una nota del 16 febbraio, il Ministero dell'istruzione e del merito ha richiamato le principali novità introdotte dall'articolo 51, comma 7, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 – il provvedimento noto come legge “Semplificazioni” – che interviene sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, istitutivo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni. La legge, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025, incide su definizione dei servizi educativi per l'infanzia, criteri di finanziamento, monitoraggio delle risorse e governance del Piano di azione nazionale pluriennale.

### **Servizi educativi: distinzione più netta da babysitting e attività ludiche**

Uno dei passaggi centrali riguarda la definizione di “servizio educativo per l'infanzia”, che viene ulteriormente precisata per distinguerla:

- dai servizi di mero accudimento (come babysitting o baby parking);
- dalle attività esclusivamente ludico-ricreative (ad esempio le ludoteche).

Queste ultime tipologie non rientrano nel sistema integrato zero-sei e restano escluse dalle previsioni del d.lgs. 65/2017, compreso l'accesso ai finanziamenti previsti dall'articolo 12.

Il servizio educativo, invece, è qualificato dalla presenza di un **progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia**, con spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale impianto pedagogico. Centrale anche il requisito del personale: gli educatori devono possedere i titoli indicati dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 65/2017.

Tra i titoli ammessi rientrano:

- laurea L-19 in Scienze dell'educazione con indirizzo specifico per i servizi educativi per l'infanzia, oppure laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da corso di specializzazione da 60 CFU secondo il d.m. 378/2018;
- laurea L-19 o LM-85bis senza indirizzo specifico, purché con immatricolazione entro l'anno accademico 2018/2019;
- titoli previsti da normative regionali antecedenti al 31 maggio 2017, conseguiti entro i termini stabiliti e comunque non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022.

Resta inoltre fermo quanto previsto dalla legge 15 aprile 2024, n. 55, che subordina l'esercizio della professione di educatore all'iscrizione all'albo professionale, una volta istituito.

### **Fondo nazionale e riduzione delle rette**

La legge 182/2025 chiarisce che possono accedere alle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato – per il supporto alle spese di gestione – i servizi educativi per l'infanzia “pubblici e privati accreditati” e le scuole dell'infanzia statali e paritarie.

Il sostegno finanziario è finalizzato:

- alla qualificazione dell'offerta educativa;
- alla riduzione della partecipazione economica delle famiglie, con interventi sulle rette di frequenza.

La precisazione interviene su un punto che negli anni aveva generato interpretazioni non uniformi sul perimetro dei soggetti beneficiari.

### **Monitoraggio: compiti ripartiti tra Stato, Regioni ed enti locali**

Un ulteriore capitolo riguarda il monitoraggio delle risorse – statali, regionali e comunali – destinate agli interventi del Piano di azione nazionale pluriennale.

La legge definisce una filiera di responsabilità:

- lo Stato attiva azioni di monitoraggio;

- gli enti locali rendicontano annualmente l'utilizzo delle risorse e trasmettono i dati a Regioni o Province autonome;
- Regioni e Province autonome verificano la coerenza con la programmazione regionale, convalidano i dati e li inviano al Ministero dell'istruzione e del merito.

Si tratta di un rafforzamento del controllo sull'impiego dei fondi, con una maggiore formalizzazione dei passaggi amministrativi.

### **Piano quinquennale e Commissione nazionale**

La riforma modifica anche la procedura di adozione dei futuri Piani di azione nazionale pluriennale, che avranno durata quinquennale e saranno adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in Conferenza Unificata, in luogo della precedente deliberazione del Consiglio dei ministri. Infine, viene eliminato il limite del singolo rinnovo per i componenti della Commissione nazionale per il sistema integrato zero-sei.

- Nota

### **[Sistema 0-6, nota MIM su novità legge Semplificazioni: distinzione dai servizi di babysitting e riepilogo titoli degli educatori - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **247/26 Prove Invalsi 2026, per i maturandi al via dal 2 marzo: debutta la prova sulle competenze digitali**

di redazione

Partiranno da lunedì 2 marzo 2026 le prove Invalsi per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. I maturandi saranno i primi a essere coinvolti nella Rilevazione nazionale, secondo il calendario definito dall'Istituto. Le prove si svolgeranno al computer (CBT).

### **Sessione ordinaria – Classi Campione:**

da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2026.

All'interno di questa finestra la scuola sceglie quattro giorni per lo svolgimento delle prove di:

- Italiano
- Matematica
- Inglese (lettura e ascolto)
- Competenze digitali

### **Sessione ordinaria – Classi NON Campione:**

prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto) da lunedì 2 marzo 2026 a martedì 31 marzo 2026.

### **Sessione suppletiva:**

dal 21 maggio 2026 al 5 giugno 2026.

### **La novità 2026: debutta la prova DIGCOMP per il Grado 13**

La principale novità della Rilevazione 2026 riguarda proprio i maturandi delle classi campione (Grado 13), che affronteranno per la prima volta la prova sulle Competenze digitali, costruita sulla base del quadro di riferimento europeo DIGCOMP. La nuova prova si affianca a Italiano, Matematica e Inglese e ha l'obiettivo di misurare il livello di padronanza delle competenze digitali al termine del percorso scolastico. L'introduzione arriva dopo la sperimentazione avviata nel 2025 con le classi campione del Grado 10, dalla quale sono emersi elementi utili per la messa a punto dello strumento di rilevazione. Come sottolineato dal presidente Invalsi Roberto Ricci nella lettera di avvio delle Prove 2026, la rilevazione intende fotografare il livello attuale delle competenze digitali delle

studentesse e degli studenti, rappresentando un punto di partenza per eventuali azioni di supporto e promozione in questo ambito.

### **[Prove Invalsi 2026, per i maturandi al via dal 2 marzo: debutta la prova sulle competenze digitali - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

#### **248/26 Studenti affetti da epilessia: corsi di formazione obbligatori per i docenti e gestione alla somministrazione dei farmaci. È in un DDL specifico**

di redazione

Al senato si sta lavorando sulla proposta di legge a prima firma di Licia Ronzulli (Forza Italia) dedicata alla tutela delle persone affette da epilessia. Il testo interviene su più fronti, con particolare attenzione all'ambito scolastico e alla gestione delle emergenze.

#### **Formazione obbligatoria per personale sanitario e scolastico**

L'articolo 1 prevede l'attivazione di corsi di formazione rivolti:

- al personale sanitario;
- al personale socio-sanitario;
- al personale scolastico.

L'obiettivo è rafforzare le competenze nella gestione delle crisi epilettiche e nella conoscenza delle patologie correlate, riducendo margini di incertezza operativa nei contesti educativi e assistenziali.

#### **Somministrazione dei farmaci in orario scolastico**

L'articolo 5 interviene su un nodo spesso oggetto di dibattito: la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico. La proposta stabilisce che i farmaci fondamentali per gli studenti con epilessia – quando non richiedano competenze specialistiche – debbano essere garantiti dall'istituzione scolastica, su richiesta delle famiglie. Nel caso in cui la famiglia chieda l'intervento di personale sanitario esterno, la necessità dovrà essere esplicitamente riportata nel Piano educativo individualizzato (PEI) dell'alunno. Il riferimento al PEI introduce un raccordo formale tra esigenze sanitarie e progettazione educativa, con possibili ricadute organizzative per le scuole.

### **[Studenti affetti da epilessia: corsi di formazione obbligatori per i docenti e gestione alla somministrazione dei farmaci. È in un DDL specifico - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

#### **249/26 Videosorveglianza a scuola, il Garante: telecamere accese di giorno e informative carenti, sanzione da 12 mila euro**

di redazione

Con il provvedimento del 29 gennaio 2026 (Registro provvedimenti n. 42), il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito l'uso di un sistema di videosorveglianza in un istituto scolastico paritario di Milano e ha disposto una sanzione amministrativa di 12.000 euro, oltre alla pubblicazione dell'ordinanza sul sito dell'Autorità. La vicenda nasce dal reclamo dei genitori di un alunno minorenni che avrebbe subito un infortunio durante l'orario scolastico. Nel percorso di richiesta di risarcimento, è emerso che la scuola disponeva di un video dell'episodio, e che quel filmato non sarebbe stato estratto "in modo tecnico" dall'impianto, ma **ripreso con un telefono** mentre veniva riprodotto su un monitor.

#### **Il punto centrale: a scuola le telecamere non sono "vietate", ma vanno ristrette al minimo**

Il Garante ribadisce un principio già presente nelle proprie indicazioni: **la videosorveglianza negli istituti scolastici può essere ammessa solo in casi di stretta indispensabilità**, tipicamente per

proteggere edificio e beni da vandalismi, **limitando le riprese alle aree necessarie** e rispettando regole stringenti su orari, inquadrature e informazione agli interessati. Nelle FAQ del Garante sulla scuola, ad esempio, si legge che le telecamere che riprendono l'interno **dovrebbero essere attive solo a scuola chiusa** e che, se si riprende l'esterno, l'angolo visuale va **delimitato**. Nel caso esaminato, invece, l'impianto risultava attivo anche in orario diurno e in più aree (interne ed esterne) dove potevano transitare studenti, personale e terzi.

### **Perché “legittimo interesse” non basta (e cosa c'entra lo Statuto dei lavoratori)**

La scuola aveva sostenuto che la base giuridica fosse il **legittimo interesse** (in sostanza: sicurezza e tutela del patrimonio). Il Garante, però, spiega che quando le telecamere possono anche solo potenzialmente comportare un **controllo a distanza dei lavoratori**, entra in gioco la disciplina “speciale” del lavoro (art. 4 dello Statuto dei lavoratori), che richiede **garanzie procedurali** (accordo sindacale o autorizzazione), oltre al rispetto del GDPR. Qui il passaggio pratico, per le scuole, è molto chiaro: anche se l'obiettivo dichiarato è la sicurezza, se l'impianto riprende aree in cui lavora o transita personale (anche “di passaggio”), non basta dire “non lo usiamo per controllare i dipendenti”. È il **rischio di controllo** a far scattare tutele e obblighi.

### **Il “secondo filmato” ripreso col cellulare: perché diventa un problema ulteriore**

Un aspetto tipico dei contenziosi scolastici è la gestione “informale” dei video: qualcuno mostra le immagini, qualcuno registra lo schermo, qualcuno invia un estratto. Nel provvedimento, il Garante considera criticamente proprio questo: una docente avrebbe **ripreso lo schermo** con il proprio telefono per supplire alla mancata estrazione dal DVR. In termini semplici, non è solo una “soluzione pratica”: è un **nuovo trattamento** di dati (con nuovi rischi: duplicazione, perdita di controllo, circolazione del file) che deve avere una base giuridica e rispettare finalità e limiti. E qui interviene un'altra regola-chiave richiamata dall'Autorità: i dati personali vanno raccolti per finalità determinate e non si possono “riciclare” liberamente per altri scopi se il trattamento originario non era lecito (principio di limitazione della finalità). Le linee guida europee sulla videosorveglianza insistono molto su questi profili di liceità, necessità e proporzionalità. (EDPB)

### **Informative e cartelli: non basta “mettere un avviso”**

Il Garante contesta anche la **trasparenza**: cartelli non aggiornati, informazioni incomplete, mancanza (o non prova) di una informativa completa accessibile. Le indicazioni europee sul tema prevedono un'informazione “a due livelli”:

- un **cartello** con le informazioni essenziali (chi è il titolare, perché riprende, dove trovare il resto);
- una **informativa estesa** facilmente accessibile (ad esempio in portineria, segreteria, oppure tramite un link/QR).

Per le scuole questo significa: la cartellonistica è necessaria, ma **non è sufficiente** se non rimanda davvero a un'informazione completa, aggiornata e reperibile.

### **DPIA (valutazione d'impatto): quando va fatta e perché conta**

Un altro punto decisivo è la mancata **valutazione d'impatto (DPIA)** prima di avviare la videosorveglianza. In parole non tecniche: la DPIA è il documento con cui l'ente “mette per iscritto” rischi e contromisure quando un trattamento può essere invasivo (come una sorveglianza sistematica di aree accessibili al pubblico o che coinvolge minori e lavoratori). Le linee guida europee collegano la videosorveglianza proprio a questi scenari di rischio, e chiedono un'analisi preventiva seria, non a posteriori.

### **Conservazione delle immagini: giorni, automaticità e “spazio disco”**

Nel caso trattato, la conservazione risultava fissata (8/14 giorni) ma, soprattutto, legata alla **capacità di memoria**, senza una chiara logica di cancellazione automatica. Le linee guida EDPB indicano che, “nella maggior parte dei casi”, i filmati dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni e, se il tempo si allunga, serve una motivazione più robusta (necessità e proporzionalità). Tradotto: “teniamo tutto finché c'è spazio” è esattamente il tipo di impostazione che tende a non reggere.

## **Cosa possono portarsi a casa le scuole: una checklist operativa**

Se un istituto sta valutando (o ha già) un impianto di videosorveglianza, i punti da verificare sono questi:

- **finalità:** sicurezza sì, ma circoscritta e documentata;
- **aree e orari:** evitare riprese dove si svolge vita scolastica quotidiana; per gli interni, in linea generale, attivazione a scuola chiusa (salvo casi eccezionali da motivare);
- **lavoratori:** se l'impianto può riprendere personale, serve la conformità anche alle regole sul controllo a distanza (non basta "non lo usiamo per disciplinare");
- **DPIA:** farla prima, soprattutto con minori e monitoraggio sistematico;
- **informative:** cartello + informativa estesa realmente accessibile;
- **tempi di conservazione:** pochi giorni, cancellazione automatica, motivazioni se si estende;
- **gestione dei filmati:** niente "riprese dello schermo" o copie informali; estrazione solo con procedure e ruoli chiari, tracciabilità degli accessi.

## **[Videosorveglianza a scuola, il Garante: telecamere accese di giorno e informative carenti, sanzione da 12 mila euro - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

### **250/26 Il contratto telefonico è a nome della scuola, ma l'uso è anche personale: danno erariale. Sentenza**

di *Avv. Marco Barone*

La procura della Corte dei Conti citava in giudizio all'epoca dei fatti un dipendente di una scuola, per sentirlo condannare al pagamento di una somma in conseguenza del danno erariale derivante dal mancato pagamento di fatture per traffico telefonico generato da utenze intestate al medesimo Istituto scolastico, ma in uso a personale e/o familiari di personale della scuola.

#### **La vicenda**

Dall'attività istruttoria condotta al riguardo, dalle relazioni dell'USR e dalla relazione degli Ispettori scolastici, emergeva che, il D.s. pro tempore aveva stipulato una prima convenzione con la TIM per utenze mobili aziendali, a seguito della quale a partire da un certo periodo il dipendente citato in giudizio veniva nominato responsabile operativo del procedimento. Nel corso della dirigenza fu sottoscritta una convenzione con la TIM per utenze mobili aziendali, che prevedeva la distribuzione di schede telefoniche ai docenti e ai rispettivi congiunti. Nell'ambito del suddetto rapporto negoziale, titolare del contratto era la scuola, che distribuiva liberamente le SIM. La stessa scuola, accedendo ad un portale messo a disposizione dalla TIM, avrebbe poi dovuto aggiornare le anagrafiche degli utilizzatori ai fini del pagamento del traffico privato. In tal modo i costi avrebbero dovuto essere addebitati sul conto corrente del personale fruitore. Diversamente da quanto pattuito, invece, le fatture erano state intestate alla scuola che provvedeva al pagamento solo dopo aver ricevuto dai singoli la quota personale dovuta. In seguito al mancato pagamento del traffico telefonico, sono state emessi un decreto ingiuntivo, una successiva ingiunzione di pagamento da parte dello Studio legale incaricato dal gestore telefonico, nonché un atto di precetto, a fronte del quale l'Istituto scolastico, ritenendo trattarsi di debito di traffico telefonico effettivamente fruito ha provveduto al pagamento della somma, relativa a 81 posizioni rimaste insolute. Vane sono state la richiesta e la successiva diffida, da parte del dirigente scolastico pro tempore, di conoscere dalla TIM i nominativi degli utenti titolari dei cellulari di telefonia mobile che non avevano provveduto al pagamento del traffico utilizzato, al fine di promuovere rivalsa verso i medesimi. Infatti, a fronte di tale richiesta, l'unico documento di riferimento fornito dalla TIM è un estratto conto che riporta un elenco di numeri telefonici non abbinati ad alcun nominativo, ma a cui corrisponde solamente la cifra fatturata per il traffico telefonico sostenuto. Poiché i suddetti numeri telefonici risultano mancanti delle ultime cifre, ciò ha impedito alla scuola di ricostruire gli intestatari delle schede telefoniche utilizzate e, conseguentemente, di recuperare l'importo versato al gestore TIM. La responsabilità del referente

delle schede SIM della scuola sull'utilizzo delle stesse. La Corte dei Conti osserva che competeva quindi al dipendente in questione, nella sua qualità di Referente Master, ricevere le schede consegnate dalla TIM e poi distribuirle, aggiornando l'anagrafica degli utenti. Diversamente, a fronte di tali compiti, inerenti alla posizione rivestita nell'ambito dell'istituto scolastico, il dipendente non risulta avesse provveduto, contestualmente alla distribuzione delle SIM, alla corretta registrazione e tenuta dei dati anagrafici degli utilizzatori finali, oltre ad assegnarle a personale che l'Istituto scolastico non è successivamente riuscito nemmeno a rintracciare (e quindi presumibilmente anche estraneo alla scuola). Tale gestione dell'assegnazione delle schede telefoniche senza una corretta tenuta dell'anagrafica degli utilizzatori, precisa la Corte, è stata agevolata sia dal numero elevato delle schede oggetto di convenzione, sia dalla mancanza di adeguati controlli, da parte del personale dirigente che si è succeduto nel tempo, sulle modalità con cui le schede telefoniche venivano assegnate. Né all'atto di trasferimento del dipendente si è provveduto a nominare altro referente scolastico per la gestione dei contratti, cosa che avrebbe potuto consentire di ridurre le criticità genetiche del rapporto contrattuale in esame attraverso l'approntamento di necessari interventi correttivi.

### **Le SIM non sono beni inventariabili ma vanno registrate**

Le suddette SIM non rientrano tra i beni mobili da inventariare, ai sensi dell'allora vigente Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 recante Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", secondo cui devono essere esclusi dall'inventario i beni di modico valore (art. 24, co.4). Tuttavia, osservano i giudici, nel caso di specie, vi era un obbligo di registrazione e corretta tenuta dell'elenco dei soggetti cui le schede venivano assegnate, mediante l'inventario informatico di registrazione era messo a disposizione dallo stesso gestore telefonico, che consentiva alla scuola – proprio tramite il suo referente operativo, – di operare direttamente sul portale internet messo a disposizione dalla stessa TIM. Tanto al fine di tenere traccia degli utilizzatori, cosa che, ove regolarmente effettuata avrebbe consentito alla scuola le pertinenti azioni per il recupero di quanto versato a fronte dei costi per il traffico telefonico rimasto insoluto. Pertanto, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza, l'osservanza di specifiche regole di condotta in relazione ai beni affidati alla propria cura, quale appunto era quello di tenere traccia degli assegnatari delle SIM, comporta una valutazione di danno erariale in relazione alla vicenda in oggetto. Tuttavia, alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ha ritenuto che non potesse non tenersi conto anche dell'apporto causale dei dirigenti che si sono succeduti nel tempo, prima stipulando una convenzione complessa con la TIM e poi non hanno né controllato le modalità di assegnazione delle SIM e di corretta tenuta dell'inventario informatico delle anagrafiche degli utenti, né provveduto a sostituire il referente, una volta trasferitosi, nonostante il decreto ingiuntivo e gli atti di precetto emessi nei confronti della scuola, siano stati preceduti da diffide di pagamento del traffico insoluto, questione che ha comportato una riduzione del danno erariale. (cit. Sent. n. 146/2025 della Corte dei Conti per la regione Campania)

### **[Il contratto telefonico è a nome della scuola, ma l'uso è anche personale: danno erariale. Sentenza - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

### **251/26 Docente di religione precario per 19 anni, il tribunale condanna il Ministero: maxi risarcimento da 68.540 euro**

di redazione

Il Tribunale ordinario di Asti ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a risarcire un docente di religione cattolica rimasto precario per quasi vent'anni, riconoscendo un'indennità di 68.540,4 euro, pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del Tfr, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La decisione, datata 20 febbraio 2026, accerta l'“abusiva reiterazione” dei contratti a tempo determinato stipulati tra l'anno scolastico 2005/2006 e il 2024/2025, con incarichi annuali dal 1° settembre al 31 agosto, in presenza di posti vacanti e disponibili.

### **Concorsi non banditi e abuso del tempo determinato**

Nelle motivazioni il giudice richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della Corte di Cassazione, evidenziando come il docente abbia prestato servizio per l'intero anno scolastico, senza indicazione di causale e senza che fossero banditi i concorsi triennali previsti dalla legge n. 186 del 2003. Dopo il primo concorso svolto nel 2004, osserva il tribunale, non sono state più indette procedure fino al 2024. Una omissione che ha contribuito in modo determinante alla reiterazione dei contratti a termine, integrando – secondo il giudice – l'abuso lesivo dell'Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato. Quanto al concorso straordinario previsto dal D.P.C.M. 22 febbraio 2024, la sentenza sottolinea che si tratta di una procedura selettiva con prova orale didattico-metodologica, finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato. Non una stabilizzazione automatica, ma una mera possibilità di accesso al ruolo, ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità inidonea a cancellare l'illecito già maturato.

### **Il criterio di calcolo: applicate 24 mensilità**

Per la liquidazione del danno il tribunale ha applicato l'articolo 12 del decreto-legge 131/2024, che ha modificato l'articolo 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001. La norma prevede, in caso di abuso nella successione di contratti a termine, un'indennità compresa tra quattro e ventiquattro mensilità, da determinare in base alla gravità della violazione e alla durata complessiva del rapporto. Nel caso esaminato, la reiterazione si è protratta per 240 mesi. Il giudice ha quindi ritenuto equo riconoscere il massimo previsto, quantificando l'indennizzo in 68.540,4 euro (2.855,85 euro moltiplicati per 24), oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo. Il dispositivo accerta l'abuso, condanna il Ministero al pagamento dell'indennità e dispone la rifusione delle spese di lite, liquidate in 5.896 euro per compensi, oltre accessori di legge.

### **ANIEF: “Conseguenza della cattiva applicazione della direttiva europea sui contratti a termine”**

Sulla decisione è intervenuto il presidente nazionale ANIEF, Marcello Pacifico, secondo cui *“queste sentenze sono la conseguenza della cattiva applicazione, tutta italiana, della Direttiva UE 70/CE del 1999 che impone agli Stati membri di stabilizzare i precari, in presenza di posti vacanti, dopo 36 mesi di servizio anche non continuativo”*. Il sindacalista ha inoltre ricordato che *“le bacchettate non sono arrivate solo dai giudici nazionali: di recente c'è stato anche il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia europea per il surplus di supplenze e per le mancate immissioni in ruolo”*, aggiungendo che *“continuare a mantenere un sistema che produce circa 200 mila supplenze l'anno e manda in pensione docenti ancora precari rappresenta una sconfitta per il sistema scolastico”*.

### **[Docente di religione precario per 19 anni, il tribunale condanna il Ministero: maxi risarcimento da 68.540 euro - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

### **252/26 Ritardo in servizio comunicato via WhatsApp alla vicaria: per il Giudice l'avviso informale non ha valore e la sanzione per la docente resta valida**

di *Andrea Carlino*

La sentenza n. 224/2026 del Tribunale di Modena, pubblicata il 24 febbraio, riguarda una situazione concreta che può capitare a molti insegnanti: una docente di ruolo arriva in scuola in ritardo perché una visita medica di un familiare si è prolungata oltre il previsto. Il problema nasce però da come quella situazione è stata gestita. La docente ha avvisato del suo ritardo tramite **messaggio**

**WhatsApp/sms** alla vicaria del dirigente, una collega ha coperto la sua classe in sua assenza, e — una volta rientrata — ha registrato sul **registro elettronico** il permesso breve di 30 minuti con orario posticipato rispetto all'assenza reale, avvenuta tra le 12:10 e le 12:40. Il dirigente scolastico ha contestato due irregolarità: la **mancata presenza in servizio** secondo orario e la compilazione del **permesso breve postdatato**, cioè inserito alle 13:44 a distanza di oltre un'ora dall'assenza effettiva. La sanzione irrogata è stata l'**avvertimento scritto**, la misura disciplinare più lieve prevista dal contratto.

### **Perché il Tribunale ha dato ragione alla scuola**

La docente ha impugnato la sanzione davanti al Giudice del Lavoro sostenendo che la contestazione fosse generica, la motivazione insufficiente e la sanzione sproporzionata rispetto ai fatti. Il Tribunale ha respinto tutti questi argomenti. Sul piano formale, il giudice ha chiarito che la **contestazione disciplinare** deve descrivere i fatti materiali, non le norme violate: se la direzione descrive correttamente quello che è successo, la sanzione è valida anche se non cita le specifiche disposizioni contrattuali o di legge, come stabilito dall'art. 7 della **legge n. 300 del 1970** (Statuto dei lavoratori). Sul piano sostanziale, il punto centrale è l'**onere della prova**: una volta accertato il ritardo di 35 minuti, spettava alla docente dimostrare che quel ritardo fosse imprevedibile e inevitabile. La docente non ha fornito né l'orario né il luogo della visita medica, elementi indispensabili per valutare se il prolungarsi dell'attesa fosse davvero impossibile da prevedere. Senza quei dati, la giustificazione è rimasta non provata.

### **Il punto più importante: il WhatsApp non è una comunicazione ufficiale**

Il passaggio della sentenza che riguarda più da vicino la vita quotidiana di ogni insegnante è quello relativo all'**avviso tramite messaggio di testo**. Il Tribunale ha stabilito con chiarezza che comunicare un'assenza o un ritardo tramite sms o WhatsApp — anche a una vicaria o a una collaboratrice — non costituisce una modalità valida per segnalare ufficialmente l'assenza al datore di lavoro. Il fatto che la classe non sia rimasta senza sorveglianza grazie all'intervento spontaneo di una collega ha rappresentato, al più, una **circostanza attenuante**, non un motivo per escludere la responsabilità disciplinare. Allo stesso modo, il permesso breve registrato in ritardo sul registro elettronico non ha sanato la irregolarità: la compilazione tardiva è stata trattata come un addebito autonomo e distinto. Il Tribunale ha confermato la **sanzione dell'avvertimento scritto** come proporzionata alla gravità complessiva della condotta, tenuto conto della sua tenuità, e ha condannato la docente al pagamento del 50% delle spese processuali, liquidate in 2.314,50 euro.

**[Ritardo in servizio comunicato via WhatsApp alla vicaria: per il Giudice l'avviso informale non ha valore e la sanzione per la docente resta valida - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

### **253/26 Bocciato per i voti del primo quadrimestre, promosso dal Tribunale: la sentenza che “cambia” il modo di motivare le insufficienze. Cosa hanno detto i giudici**

di *Andrea Carlino*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, con sentenza n. 00857/2026 del 23 febbraio scorso, ha chiuso un contenzioso scolastico senza entrare nel merito, perché il problema si era già risolto durante il processo. La vicenda riguardava uno studente iscritto al secondo anno di un liceo classico statale di Milano, che al termine dello scrutinio finale del 10 giugno 2025 era stato dichiarato non ammesso alla classe terza. I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, avevano impugnato davanti al TAR il verbale dello scrutinio, la nota di comunicazione della non ammissione e la pagella scolastica, chiedendo che il figlio fosse riconosciuto ammesso di diritto alla classe successiva.

### **Il problema centrale era il voto di latino**

Il Consiglio di Classe aveva attribuito un'insufficienza finale in latino, ma i genitori — e successivamente il giudice di appello — avevano rilevato una contraddizione nel modo in cui quel voto era stato costruito. Lo studente aveva preso voti insufficienti soltanto nel primo quadrimestre, mentre nel secondo quadrimestre le sue valutazioni erano complessivamente superiori alla sufficienza. La domanda che il contenzioso ha fatto emergere con chiarezza è la stessa che ogni docente affronta allo scrutinio finale: come si pesa correttamente l'andamento di un intero anno scolastico, quando i due quadrimestri raccontano storie diverse?

### **Il nodo valutativo: l'errore logico rilevato dal Consiglio di Stato**

Il TAR Lombardia, in prima istanza, aveva respinto la richiesta cautelare dei genitori, cioè la richiesta di sospendere temporaneamente gli effetti della bocciatura in attesa della sentenza definitiva. I genitori avevano portato la questione davanti al **Consiglio di Stato**, che con ordinanza del 16 ottobre 2025 n. 3721 aveva ribaltato questa decisione. Il giudice di appello aveva analizzato la relazione scritta presentata dalla docente di latino il 27 giugno 2025 per giustificare il voto finale e aveva riscontrato un difetto di coerenza: quella relazione richiamava sì l'evoluzione positiva dell'apprendimento dello studente nel corso dell'anno, ma poi attribuiva peso determinante alle verifiche del primo quadrimestre ai fini del giudizio di fine anno. Nella tabella allegata alla relazione, i voti riportati a supporto del giudizio finale erano quelli del primo quadrimestre, non quelli dell'intero percorso annuale. Il Consiglio di Stato aveva definito questo un "errore di valutazione" capace di inficiare l'intera decisione di bocciatura. L'orientamento si inserisce nel quadro normativo delineato dall'**art. 6 del d.lgs. n. 62/2017**, che disciplina la non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria e impone al Consiglio di Classe di deliberarla "con adeguata motivazione". La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in più occasioni che quella motivazione deve tenere conto dell'andamento complessivo dell'anno, dei progressi registrati e delle concrete possibilità di recupero dello studente nella classe successiva. Non è sufficiente registrare un'insufficienza: occorre spiegare perché, alla luce dell'intera traiettoria di apprendimento, il passaggio alla classe successiva non è nell'interesse formativo dell'alunno.

### **La conclusione processuale: il ricorso si chiude senza sentenza nel merito**

Il Consiglio di Stato, nell'accogliere l'appello cautelare, aveva ordinato al Consiglio di Classe di **rivalutare** il giudizio di ammissione e disposto nel frattempo "l'ammissione con riserva dell'alunno alla classe terza". Il Consiglio di Classe si era quindi riunito e aveva sottoposto lo studente a prove di verifica il 12 e 13 gennaio 2026: lo studente le aveva superate ed era stato "ammesso di diritto ed a pieno titolo alla classe terza" senza alcuna riserva. A quel punto, i genitori avevano comunicato al TAR di non avere più interesse a una sentenza nel merito, perché l'obiettivo per cui avevano fatto ricorso era stato raggiunto. Il TAR ha dichiarato il ricorso **improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse**, ai sensi dell'**art. 35, comma 1, lettera c) del Codice del Processo Amministrativo** (d.lgs. n. 104/2010). Questa norma stabilisce che, quando nel corso di un giudizio viene meno l'interesse della parte a ottenere una decisione, il giudice non può pronunciarsi nel merito, né agire d'ufficio: deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione e chiudere il procedimento. Le **spese processuali sono state compensate**, cioè nessuna delle parti ha dovuto rimborsare le spese legali dell'altra, considerato l'esito meramente procedurale della vicenda. La sentenza, infine, ha ordinato l'oscuramento di tutti i dati identificativi del minore e dei suoi genitori, in applicazione dell'**art. 52 del d.lgs. n. 196/2003** (Codice della Privacy) e del **Regolamento UE 2016/679** (GDPR). Per i docenti in servizio, tale vicenda ricorda che il verbale di scrutinio finale è un atto amministrativo a tutti gli effetti, e che la motivazione della non ammissione deve essere documentata in modo coerente, completo e riferito all'intero anno scolastico, non a una sua porzione parziale.

**[Bocciato per i voti del primo quadrimestre, promosso dal Tribunale: la sentenza che "cambia" il modo di motivare le insufficienze. Cosa hanno detto i giudici - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **254/26 Antisemitismo: arriveranno linee guida specifiche per le scuole**

di redazione

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato un nuovo testo del disegno di legge sull'antisemitismo, eliminando le due parti che avevano sollevato le maggiori critiche: il divieto di manifestazioni in caso di rischio di messaggi antisemiti e l'introduzione di una specifica norma penale.

### **Cosa cambia nel testo: via stop alle manifestazioni e nuove fattispecie penali**

Nel testo base, come riporta l'ANSA, presentato dal capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, era previsto, all'articolo 3, il possibile divieto di manifestazioni in presenza di un "grave rischio potenziale" di utilizzo di simboli o messaggi antisemiti. Una previsione contestata sia dalle opposizioni sia da Fratelli d'Italia, che hanno presentato emendamenti soppressivi poi accolti in Commissione.

### **Un "cappello normativo" alla Strategia nazionale**

Uno degli elementi centrali del testo riformulato riguarda il rafforzamento della Strategia nazionale di contrasto all'antisemitismo e del ruolo del Coordinatore nazionale. Gli emendamenti approvati – presentati sia da esponenti della maggioranza sia dai riformisti del Pd, oltre che da Italia Viva e Azione – mirano a dare una base legislativa più solida a strumenti già esistenti. La legge, se approvata definitivamente, dovrebbe prevedere linee guida da declinare nei diversi ambiti della vita pubblica:

- scuola;
- sport;
- pubblica amministrazione;
- altri settori della società civile.

Non si tratterebbe, nelle intenzioni dei promotori, di nuove sanzioni ma di indirizzi operativi e criteri di prevenzione, con particolare attenzione ai contesti educativi.

### **Scuola: in arrivo linee guida specifiche**

Il settore scolastico è indicato tra gli ambiti in cui le linee guida dovranno essere sviluppate in modo mirato. L'obiettivo è integrare la prevenzione dell'antisemitismo nelle attività di educazione civica, nella formazione del personale e nei percorsi di sensibilizzazione rivolti agli studenti.

[\*\*Antisemitismo: arriveranno linee guida specifiche per le scuole - Orizzonte Scuola Notizie\*\*](#)

## **255/26 Agli alunni il compito di risistemare le aule a fine lezioni**

*L'annuncio del Ministro Valditara che ha firmato anche un decreto da 30 milioni per sensibilizzare gli studenti alla cura di parchi e beni scolastici*  
di Eugenio Bruno

Il termine delle lezioni gli alunni delle medie e delle superiori dovranno lasciare le aule nelle stesse condizioni nelle quali le hanno trovate. A prevederlo è una nota appena emessa dal Mim che - nelle intenzioni del Ministro Giuseppe Valditara - deve «responsabilizzare gli studenti sull'uso corretto di beni pubblici». Per il titolare dell'Istruzione e del Merito, infatti, «è importante per sviluppare una cultura del rispetto verso beni che sono della comunità.

[\*\*Agli alunni il compito di risistemare le aule a fine lezioni - Il Sole 24 ORE\*\*](#)

## **256/26 AB2 per Istituti Agrari: già 29 scuole coinvolte, 55 donazioni e un ponte tra formazione e imprese agricole**

di *Redazione Scuola*

A meno di un anno dal lancio ufficiale, AB<sup>2</sup> per le Scuole Agrarie entra nel vivo e registra risultati concreti in termini di diffusione territoriale, attività formative e impatto educativo. Il progetto quinquennale promosso da AB, in collaborazione con gli Istituti Agrari italiani, si consolida come un'iniziativa strutturata pensata per rispondere a una delle principali sfide del settore: la crescente richiesta di professionalità qualificate da parte delle imprese agricole a fronte di una carenza di competenze disponibili.

### **Nel 2025**

Nel corso del 2025, AB ha già erogato 55 donazioni a favore degli istituti agrari, coinvolgendo 29 scuole su scala nazionale, con un potenziale complessivo di 80 istituti tra realtà già attivate e in fase di sviluppo.

**[AB2 per Istituti Agrari: già 29 scuole coinvolte, 55 donazioni e un ponte tra formazione e imprese agricole - Il Sole 24 ORE](#)**

## 257/26 Dal MIM

### **Scuola, il MIM a Didacta Italia dall'11 al 13 marzo con circa 100 eventi formativi in programma. L'inaugurazione l'11 marzo con il Ministro Valditara**

Domenica, 22 febbraio 2026

Dall'11 al 13 marzo 2026 si svolgerà a Firenze, presso la Fortezza da Basso, la tredicesima edizione di "Didacta Italia". La manifestazione conta quest'anno oltre 506 eventi formativi: 313 seminari e 193 workshop rivolti a docenti, personale del mondo educativo, dirigenti e, per la prima volta, anche personale amministrativo e amministratori locali. L'inaugurazione è prevista l'11 marzo alle ore 11.00 e sarà accompagnata dal concerto dell'Orchestra dei Licei Musicali italiani, composta da 91 studenti provenienti da tutto il territorio nazionale, alla presenza del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'edizione di quest'anno è dedicata a Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini, a 200 anni dalla nascita avvenuta a Firenze il 24 novembre del 1826, autore dell'opera "Le avventure di Pinocchio", uno dei grandi classici della letteratura di tutti i tempi. Anche quest'anno il Ministero dell'Istruzione e del Merito sarà presente a Didacta con un ricco programma di attività che prevede oltre 100 eventi e con un ampio spazio, presso il padiglione Spadolini, articolato in un'arena per la formazione, in spazi informativi e un tavolo dell'innovazione didattica, a cura delle Équipe Formative Territoriali del MIM. All'interno del programma scientifico saranno previsti specifici momenti di approfondimento dedicati al nuovo Esame di Maturità e alla presentazione delle nuove Indicazioni Nazionali per l'infanzia e il primo ciclo. Sono programmati, inoltre, eventi e seminari dedicati al rafforzamento dei percorsi tecnico-professionali, in coerenza con le recenti iniziative legislative e con le politiche di rilancio delle filiere produttive nazionali. Didacta offre poi workshop e numerosi seminari dedicati all'Intelligenza Artificiale, al sistema integrato 0-6 e all'uso delle tecnologie. Dopo ogni evento presente nel programma scientifico sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

- [Il programma di Didacta Italia 2026](#)

[Scuola, il MIM a Didacta Italia dall'11 al 13 marzo con circa 100 eventi formativi in programma. L'inaugurazione l'11 marzo con il Ministro Valditara - Scuola, il MIM a Didacta Italia dall'11 al 13 marzo con circa 100 eventi formativi in programma. L'inaugurazione l'11 marzo con il Ministro Valditara - MIM](#)

### **Educazione e sicurezza stradale nelle scuole: il portale EDUSTRADA!**

Martedì, 24 febbraio 2026

Nell'ambito della promozione di valori e comportamenti coerenti con i principi costituzionali posti alla base delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, prosegue l'impegno del Ministero dell'istruzione e del merito in ordine alla EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE, allo scopo di favorire l'acquisizione da parte degli studenti di comportamenti responsabili quali utenti della strada, la diffusione di una cultura del rispetto nei confronti della vita propria e altrui nell'osservanza delle norme del Codice della strada e la sensibilizzazione in tema di mobilità sostenibile. Il portale EDUSTRADA del Ministero dell'istruzione e del merito è il portale interamente dedicato alla tematica della educazione e sicurezza stradale, in cui oltre alle indicazioni normative di riferimento, è illustrata l'offerta formativa in materia destinata alle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, attraverso progettualità del dicastero e di ulteriori Amministrazioni, Istituzioni ed Enti da anni impegnati nella diffusione della cultura della sicurezza stradale e della relativa formazione.

- Nella [Circolare prot. n. 662 del 24 febbraio 2026](#), indicazioni e tempi per aderire ai progetti.
- Vai a [Educazione e sicurezza stradale](#)

[Educazione e sicurezza stradale nelle scuole: il portale EDUSTRADA! - Educazione e sicurezza stradale nelle scuole: il portale EDUSTRADA! - MIM](#)

**Scuola, Valditara stanza 30 milioni per progetti didattici in difesa dell'ambiente. Nota per la cura e il rispetto degli ambienti scolastici. Il Ministro: “Prendersi cura degli spazi pubblici è un fondamentale esercizio di convivenza civile”**

Mercoledì, 25 febbraio 2026

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto che stanza 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti didattici per promuovere la cura e il rispetto dei parchi e dei beni scolastici da parte degli studenti. “Si tratta di un’azione di grande valore sociale, che le scuole possono realizzare nell’ambito delle attività di educazione civica da svolgere anche in collaborazione con enti locali, associazioni e fondazioni. Inoltre, gli spazi pubblici, una volta riqualificati, potranno essere trasformati in veri e propri ambienti didattici all'aperto”, ha dichiarato il Ministro Valditara. Il Ministro ha, inoltre, emanato una nota per promuovere la cura e la pulizia degli ambienti scolastici, invitando i dirigenti e il personale a sensibilizzare gli alunni e a stabilire pratiche quotidiane da seguire negli istituti, in coerenza con le nuove Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica e con lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Per esempio, al termine delle lezioni, gli studenti dovranno lasciare l'aula nelle stesse condizioni in cui è stata a loro consegnata all'inizio della giornata. “Responsabilizzare gli studenti sull'uso corretto di beni pubblici è importante per sviluppare una cultura del rispetto verso beni che sono della comunità. Vivere e studiare in ambienti didattici puliti e ordinati, prendersi cura del patrimonio della scuola è un importante esercizio di convivenza civile”, ha aggiunto il Ministro.

[Scuola, Valditara stanza 30 milioni per progetti didattici in difesa dell'ambiente. Nota per la cura e il rispetto degli ambienti scolastici. Il Ministro: “Prendersi cura degli spazi pubblici è un fondamentale esercizio di convivenza civile” - Scuola, Valditara stanza 30 milioni per progetti didattici in difesa dell'ambiente. Nota per la cura e il rispetto degli ambienti scolastici. Il Ministro: “Prendersi cura degli spazi pubblici è un fondamentale esercizio di convivenza civile” - MIM](#)